

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 20/05/2020

FATTO

La parte ricorrente, dopo aver invano esperito il reclamo in data 4/02/2019, con il ricorso all'ABF ha riferito di aver stipulato in data 23/06/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 39 rate su 96, senza ottenere l'integrale rimborso degli oneri non maturati.

Pertanto, la parte ricorrente chiede il rimborso integrale delle commissioni di intermediazione, in quanto "non supportate da idoneo contratto redatto per iscritto tale da rendere lecito l'esborso" e, in subordine, il rimborso della quota non maturata delle stesse, il rimborso della quota non maturata degli altri oneri commissionali e di quelli assicurativi, per complessivi € 3.890,15 (somma al netto di € 1.032,35 già abbuonati nel conteggio estintivo) "o maggiore o minore somma accertata durante l'istruttoria". Chiede inoltre la rifusione delle spese di assistenza legale, quantificate in € 500,00.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato che rientrano tra i costi fissi, non oggetto di restituzione pro-quota in caso di estinzione anticipata, le commissioni finanziarie, le commissioni intermediario del credito, le spese di istruttoria e le imposte e tasse; di aver già rimborsato i seguenti importi: € 1.032,35 a titolo di commissioni del finanziatore e dell'intermediario del credito per la gestione della pratica; € 350,00 a titolo di spese di istruttoria; € 1.117,60 a titolo di commissioni per gestione interna rischio creditizio; che nient'altro risulta ancora dovuto al ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto la parte resistente chiede il rigetto del ricorso *“e/o di dichiarare la cessazione della materia del contendere”*.

Nella riunione del 28/01/2020, il Collegio di Torino ha sospeso il procedimento e disposto che *“parte resistente chiarisca il numero di rate residue al momento dell’effettiva estinzione del finanziamento di cui è controversia, fornendo idonea documentazione a supporto e, in particolare, coerente copia del conteggio estintivo alla data della suddetta effettiva estinzione”*, fissando per l’adempimento trenta giorni dal giorno della comunicazione.

Alla data di riesame del ricorso da parte del Collegio l’intermediario resistente non ha riscontrato la richiesta del Collegio.

DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.

La controversia va risolta in base a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, che, con la pronuncia n. 26525 del 17/12/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

In merito al criterio da seguire per il rimborso dei costi *up front*, nella suddetta decisione, il Collegio di Coordinamento ha inoltre affermato che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*. Il Collegio decide di attenersi a tale criterio.

Nel caso di specie, l’intermediario, nelle controdeduzioni, ha dichiarato che l’estinzione sarebbe avvenuta in corrispondenza della rata n. 41 (con 55 rate residue, invece delle 57 come dichiarato dalla parte ricorrente) e ha allegato un prospetto da cui risulterebbe che l’ultima rata pagata sia la n. 41 in data 31/12/2017. La quietanza liberatoria prodotta dal ricorrente fa riferimento alla data del 16/02/2018, che pare coerente con l’estinzione alla rata n. 41. Cionondimeno la quietanza fa espresso rinvio al conteggio estintivo versato in atti dal ricorrente, elaborato sulla base dell’estinzione anticipata in corrispondenza della rata n. 39. L’intermediario ha allegato evidenza contabile del bonifico estintivo del finanziamento, contabilizzato in data 16/02/2018, per un importo sostanzialmente corrispondente al debito residuo risultante dal conteggio estintivo prodotto dalla parte ricorrente, decurtato dell’importo di € 311,38, abbuonato a titolo di *“rimborso rischio creditizio”*. Si fa inoltre notare che non è disponibile in atti un conteggio estintivo successivo a quello prodotto dalla parte ricorrente. Pertanto, in mancanza di riscontro da



parte dell'intermediario resistente come precisato in Fatto, il Collegio non può che basarsi sulle risultanze dell'unico conteggio estintivo disponibile e decide di calcolare il rimborso della quota degli oneri non maturati considerando 57 rate residue come dichiarato dalla parte ricorrente.

La parte ricorrente chiede il rimborso integrale dei "costi di intermediazione", in quanto "non supportati da idoneo contratto redatto per iscritto tale da rendere lecito l'esborso". In merito si osserva che il contratto menziona l'intervento di un agente in attività finanziaria nella stipulazione. La parte ricorrente non sembra contestare che l'agente sia effettivamente intervenuto e invoca decisioni ABF riferite espressamente all'intervento di mediatori su mandato del cliente (nelle quali si menziona la necessità di prova dell'esistenza di un contratto tra questi e il cliente) che però rappresentano una fattispecie diversa da quella in controversia. Il Collegio ha chiarito, con la decisione n. 6660/18, che in mancanza di altre contestazioni, qualora risulti pacifico l'intervento di un intermediario del credito, non può essere accolta la domanda di restituzione delle provvigioni motivata dal difetto di prova del loro effettivo pagamento, in quanto la questione attiene ai soli rapporti tra intermediario e il terzo.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso degli oneri non maturati, il Collegio ricorda che, in base alla loro descrizione e per condiviso orientamento dei Collegi territoriali, le commissioni dell'intermediario e le commissioni dell'intermediario del credito sono da considerare di natura *up front*, mentre le spese di istruttoria, le commissioni gestione pratica, le commissioni intermediario del credito per gestione pratica e le commissioni per gestione interna rischio creditizio sono da considerare di natura *recurring*. Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma di aver rimborsato i seguenti importi: € 1.032,35 a titolo di commissioni del finanziatore e dell'intermediario del credito per la gestione della pratica (importo già risultante dal conteggio estintivo prodotto dal ricorrente), € 350,00 a titolo di spese di istruttoria, € 1.117,60 a titolo di commissioni per gestione interna rischio creditizio. Con riferimento al rimborso di € 1.117,60, l'intermediario ha prodotto copia di un assegno intestato alla parte ricorrente per l'importo di € 806,22, che corrisponde alla differenza tra la somma sopra ricordata e i € 311,38 decurtati dalla somma dovuta a saldo per estinguere il finanziamento. Dal conteggio risultano abbuonati € 542,64 a titolo di interessi corrispettivi non maturati.

Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	8	Tasso di interesse annuale	1,71%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,38%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,15%

rate pagate	39	rate residue	57	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni finanziarie				3.428,40	Upfront	36,15%	1.239,50		1.239,50
commissioni di intermediazione				1.228,95	Upfront	36,15%	444,31		444,31
commissioni di gestione (lett. F e G del contratto)				1.682,49	Recurring	59,38%	998,98	1.032,35	-33,37
commissiione di gestione rischio creditizio				1.950,72	Recurring	59,38%	1.158,24	1.117,60	40,64
Totale				8.290,56					1.691,08



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo come sopra calcolato (€ 1,691,08) è inferiore a quello domandato dal ricorrente (€ 3.890,15), che ha utilizzato il criterio del *pro rata temporis* per calcolare la quota non maturata di costi considerati up front nella tabella.

Nel prospetto sopra riportato non sono state inserite le spese di istruttoria, di natura *recurring*, come precisato in precedenza, in quanto non esplicitamente chieste dalla parte ricorrente. Tuttavia, il Collegio ritiene che tali oneri vadano comunque conteggiati in quanto potenzialmente incluse nell'inciso contenuto nelle conclusioni del ricorso che rimanda a "*ogni maggiore o minor somma accertata durante l'istruttoria*". L'intermediario ha riferito di aver rimborsato pro quota tali oneri, per € 350,00, precedentemente alla presentazione del ricorso, ma non è stata prodotta evidenza riguardo alla corresponsione di tale importo. Pertanto, alla somma sopra riportata (€ 1,691,08), vanno aggiunti ulteriori € 356,25 quale rimborso della quota non maturata delle spese di istruttoria per un totale complessivo di € 2.047,33.

Non sussistono invece i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (decisione n.3498 del 26 ottobre 2012) per il riconoscimento delle spese legali in favore della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.047,33, al netto di quanto eventualmente già versato.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA